



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143609431 - fax 0143609499
demo@comune.serravalle-scriviascrivia.al.it – info@pec.comune.serravalle-scriviascrivia.al.it
www.comune.serravalle-scriviascrivia.al.it

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA E

DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16/06/2008

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 14/11/2011

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07/06/2013

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 14/10/2013

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2017

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2018

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2021

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2021

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07/03/2022

1^a pubbl. albo on line dal 11.03.2022 al 25.03.2022

2^a pubbl. albo on line dal 26.03.2022 al 10.04.2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive integrazioni, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché alle leggi e ai regolamenti emanati dalla Regione Piemonte, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e per quanto di competenza al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.
- (2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.
- (3) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V, parte 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
- (4) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
- (5) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V, parte I, D.Lgs. 267/2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3 - Responsabilità

- (1) Il soggetto gestore del Servizio Cimiteriale cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;

- b) il deposito d'osservazione/camera mortuaria e l'obitorio di cui agli art. da 12 a 15 del D.P.R. 285/1990;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune di persone sconosciute o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - d) l'inumazione e l'esumazione ordinaria di salme di persone sconosciute o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - e) la fornitura del feretro e il trasporto dello stesso per le salme di persone sconosciute o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - f) il recupero sulla pubblica via o altro luogo aperto al pubblico di salme e il loro trasporto in obitorio; il trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell'autorità sanitaria.
- (3) Tutti gli altri servizi, , indicati nella tabella allegato "A" al presente Regolamento, di cui fa parte integrante e sostanziale, eseguiti esclusivamente da personale autorizzato, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'Amministrazione Comunale;
- (4) Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. g) D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici del servizio di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse, una copia del registro di cui all'art. 52, comma 2, del D.P.R. 285/1990 perché possa essere compilato cronologicamente e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri:
- a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 241/1990.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune con l'A.S.L. individuano d'intesa e previo specifici accordi, il deposito d'osservazione e l'obitorio che devono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri. Il deposito d'osservazione e l'obitorio potranno essere ubicati o presso il Cimitero Nuovo e gestiti direttamente o presso altro edificio idoneo per requisiti igienici e sanitari e gestito in regime di convenzione con l'ente proprietario. All'allestimento e alla gestione di tali strutture provvede l'Ente proprietario dei locali presso i quali le stesse sono ubicate.

La camera mortuaria è ubicata nel locale apposito presso il Cimitero Nuovo di Via Gambarato.

- (2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria e devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990 (Capo II e Capo III).
- (3) E' vietato l'utilizzo di dispositivi atti a modificare la temperatura corporea della salma prima che sia trascorso il previsto periodo di osservazione e stilato l'apposito certificato necroscopico.
- (4) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee o non autorizzate.

CAPO III - FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

- (1) Per la deposizione della salma nel feretro devono essere osservate le norme contenute nel D.P.R. 285/1990, Capo II.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.
- (4) Le operazioni sulla salma quali sistemazione, vestizione e similari devono essere svolte nei pubblici depositi di osservazione ed obitori solo da personale specificamente incaricato e autorizzato. Potranno provvedervi le imprese di onoranze funebri prescelte dalla famiglia.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

- (1) La chiusura del feretro è fatta dal personale dell'impresa di pompe funebri in possesso dell'autorizzazione al commercio e dell'art. 115 del T.U. di Pubblica Sicurezza, secondo le disposizioni del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente territorialmente, che opera in veste di incaricato di pubblico servizio e, come tale, ne assume tutte le responsabilità.
- (2) Detto personale deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto; deve redigere verbale attestante l'identificazione del cadavere e la verifica effettuata e dovrà curare l'apposizione dei sigilli.
- (3) Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla sulla corretta applicazione della norma.

Articolo 9 - Caratteristiche dei Feretri

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, in rapporto anche alle cause del decesso. Pertanto devono essere conformi alle norme e alle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 (artt. da 30 a 32, art. 75), sia per la tipologia del feretro, sia per le caratteristiche e il confezionamento dello stesso.
- (2) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il suo rivestimento totale.
- (3) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata sulla cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

- (4) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o di persone sconosciute.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio sociale del Comune o dell'A.S.L. sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica dei familiari con le procedure e modalità di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.
- (3) Lo stato di disinteresse da parte dei familiari si verifica con l'assenza accertata di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura.
- (4) Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di cadaveri di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o decedute in solitudine, il Comune accertato che la famiglia del defunto o il defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti o nei confronti degli eventuali eredi o nei confronti del curatore dell'eredità nominato dal Giudice.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 - Modalità del trasporto, percorso e orario

- (1) Il Sindaco provvede con propria ordinanza a fissare i criteri generali dell'orario, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, nonché le modalità integrative al presente regolamento.
- (2) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse:
- antimeridiane: dalle ore 9,00 alle ore 12,30
 - pomeridiane: dalle ore 14,30 alle ore 17,30
- (3) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, sempre seguendo il percorso più breve.
- (4) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore autorizzati dal Responsabile del Servizio, può farsi durante il percorso.
- (5) Quando viene portata a conoscenza il caso dell'eventualità di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale provvederà per quegli atti necessari a favorire lo svolgimento del corteo.
- (6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
- (7) Il Responsabile dell'ufficio comunale competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

- (8) I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
- (9) I cortei funebri devono svolgersi con l'impiego di autovetture.
- (10) Il trasporto delle salme in tutti i giorni festivi dell'anno è vietato, salvo la ricorrenza di più festività consecutive o di rilevanti e documentati problemi igienico sanitari. Solo per le salme provenienti da fuori Comune è autorizzato l'ingresso nel Cimitero per la deposizione del feretro in camera mortuaria, la cui tumulazione o inumazione avverrà il giorno successivo, non festivo.

Articolo 12 - Trasporti Funebri

- (1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990 ed eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri regolarmente autorizzate, salvo che si tratti di trasporto di salme eseguito con mezzi propri dalle amministrazioni militari, dalle congregazioni o dalle confraternite riconosciute come enti morali, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- (2) Il trasporto funebre deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato in termini numerici.
- (3) L'incaricato del trasporto è, in tale veste, incaricato di pubblico servizio e ne assume tutte le connesse responsabilità.
- (4) Il Comune può provvedere ai trasporti funebri di propria competenza, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V, parte I, D.Lgs. 267/2000; con atto del competente organo comunale, si provvederà, previa valutazione discrezionale stante i rilevanti aspetti sociali di tale attività, ad optare per la forma di gestione più opportuna tra quelle evidenziate dal suddetto Titolo V.

Articolo 13 - Norme generali per i trasporti

- (1) In ogni trasporto di salme, resti mortali, ceneri, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle norme di cui al precedente art. 9, nonché alle prescrizioni e autorizzazioni contenute nel D.P.R. 285/1990, Capo IV e nel presente Regolamento.
- (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio, al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile e dal verbale di verifica e di corretta chiusura feretro di cui all'art. 8 del presente regolamento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero, ai sensi dell'art. 34 e 35 del D.P.R. 285/1990.
- (3) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune o da Stato a Stato, viene effettuato con il medesimo carro funebre ed eseguito interamente da terzi, sia in arrivo che in partenza della salma, sia o meno richiesta sosta limitatamente alla celebrazione del rito funebre con prosecuzione diretta per il Cimitero, per altro Comune o altro Stato.

Articolo 14 – Sosta per onoranze funebri

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la Legge 1159/1929, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali, previste dal presente Regolamento.
- (2) La salma può sostare nel luogo di culto o nel luogo destinato alla cerimonia laica per il tempo necessario all'ordinaria funzione.
- (3) Su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a culto acattolico o laiche può essere eseguito utilizzando autofunebri prive dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Articolo 15 - Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e all'obitorio, deve essere eseguito ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 285/1990, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 dello stesso D.P.R. , in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
- (3) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti senza cerimonia con l'impiego del mezzo di cui al primo comma e devono essere accompagnati dalla documentazione di rito di cui all'art.14 del presente Regolamento.
- (4) Il recapito di casse o cofani vuoti e arredi funebri al domicilio della persona deceduta, da chiunque forniti ed eseguiti, deve avvenire con veicolo chiuso.

Articolo 16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati e con l' osservanza delle norme generali di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
- (2) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (3) Le salme provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio comunale, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e in conformità delle norme di Legge e del presente Regolamento.
- (4) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 17 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- (1)Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con proprio nulla-osta a seguito di domanda degli interessati, secondo le procedure stabilite nell'art. 102 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 18 - Trasporti all'estero o dall'estero

- (1)Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D. 1379/1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 , 29 e 30 dello stesso. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

Articolo 19 - Trasporto di ceneri e resti

- (1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del D.P.R. 285/1990. Se il trasporto è da o per Stato estero si seguono le disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
- (2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. 285/1990 del quale devono essere osservate tutte le modalità.

- (3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, mentre le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 20 - Elenco cimiteri

- (1) Il Comune provvede al servizio del seppellimento dei cadaveri ai sensi di Legge nei seguenti cimiteri:

- Cimitero Nuovo di Via Gambarato;
- Cimitero Vecchio di Viale Martiri della Benedica (solo per quanto riguarda la tumulazione di salme in sepolcri di famiglia e nei loculi dei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione, mentre è vietato il servizio di inumazione nei campi comuni).

Articolo 21 - Disposizioni generali -Vigilanza

- (1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione dei cimiteri e per gli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V, parte I, D.Lgs. 267/2000 con personale proprio o appositamente individuato.
- (4) Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, nonché le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni amministrative di registrazione delle operazioni cimiteriali previste dal D.P.R. 285/1990 sono riservate al personale addetto al cimitero, come individuato al precedente comma (3).
- (5) Il Coordinatore del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22 - Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990, nonché la Circ. Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.
- (2) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990, ed aree per la costruzione di manufatti di proprietà comunale da concedere in diritto d'uso.

- (3) Apposito piano regolatore cimiteriale, elaborato in conformità delle disposizioni di cui al Capo X del D.P.R. 285/1990 e della Circ. del Ministero della Sanità n. 24/1993, determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del citato D.P.R. e delle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 23 - Piano regolatore cimiteriale

- (1) Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere del competente servizio dell'A.S.L. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 267/2000.
- (3) Nel cimitero sono individuati spazi o zone da destinare a:
- a) campi di inumazione comune per adulti e campi di inumazione comune per bambini di età fino a 10 anni;
 - b) aree per la costruzione di sepolture private in concessione a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) reparti destinati alla costruzione di manufatti di proprietà comunale per la tumulazione individuale (loculi) in concessione;
 - d) reparti destinati alla costruzione di manufatti di proprietà comunale per la tumulazione di resti mortali e/o ceneri (cellette ossario/cinerarie) in concessione;
 - e) ossario comune e cinerario comune;
 - f) area destinata alla dispersione delle ceneri;
 - g) camera mortuaria/obitorio;
 - h) area dove collocare apposite targhe individuali o collettive ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Piemonte n.20/2007;
 - i) reparto speciale: Campo degli Ebrei (Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30.10.1997);
 - j) reparto speciale: Campo di inumazione per persone di culto musulmano, rientranti nei requisiti di cui all'art. 25 del presente Regolamento, a richiesta degli aventi titolo.
- (4) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990.
- (5) Il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- (6) Il Comune trasmette copia del piano Cimiteriale approvato e degli strumenti ad esso connessi al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ai fini dell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza.

Articolo 24 - Reparti speciali nel cimitero

- (1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o nelle more della sua adozione e modifica dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- (3) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

- (4) Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati o ove possibile cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento in sepoltura privata.

Articolo 25 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- (3) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- (4) Nei reparti speciali fino ad esaurimento dell'area, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 24, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
- (5) In deroga e con specifica richiesta d'autorizzazione, in assenza della residenza al momento del decesso o del decesso nel Comune e in relazione alla disponibilità delle sepolture nel Cimitero, possono essere ricevute e sepolte o può essere dato in concessione di diritto d'uso loculo in manufatto costruito dal Comune per le salme, i resti mortali e le ceneri di persone:
- di parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti) di persone residenti nel Comune;
 - di affini (marito o moglie) di persona residente nel Comune o di persona già ricevuta nel Cimitero del Comune;
 - di persone nate nel Comune o nate occasionalmente in altro Comune da genitore residente nel Comune al momento della nascita;

Articolo 26 - Ricevimento del feretro presso il cimitero e Camera Mortuaria

- (1) Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificando che siano muniti della piastrina di riconoscimento e accompagnati dai documenti prescritti dalla Legge e dal Regolamento, aggiornando il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 285/1990.
- (2) Qualora vengano consegnati feretri mancanti in tutto o in parte di quanto indicato al comma precedente, provvede al deposito del feretro presso la camera mortuaria del cimitero dandone notizia agli organi competenti.
- (3) I feretri in attesa della celebrazione delle esequie o in attesa della cremazione o della sepoltura devono sostare nella camera mortuaria.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 27 – Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione sono comuni della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- (2) Le salme dei bambini di età fino ai 10 anni sono inumate in campo comune separato, salvo non sia richiesta una sepoltura privata.
- (3) I campi devono essere suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo inderogabilmente senza soluzione di continuità. Devono osservarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990, artt. da 71 a 73.

- (4) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo punto 5), da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo dove sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, fornito e messo in opera dal gestore del Servizio Cimiteriale.
- (5) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale l'installazione, in sostituzione del cippo, di manufatti aventi i seguenti requisiti:
- a) lapidi: larghezza compresa tra cm. 35 e cm. 55; altezza compresa tra cm. 100 e cm. 120 dal livello terra; spessore minimo cm. 3;
- b) lettini in campo comune: lunghezza cm. 160; larghezza cm. 60; altezza cm. 15;
lettini in campo comune bambini: lunghezza cm. 130; larghezza cm. 50; altezza cm. 15;
- c) copritomba: una superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.
- (6) L'installazione dei manufatti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (7) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 28 – Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o celle - costruite dal Comune e date in concessione d'uso o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture a sistema di tumulazione individuale di proprietà del Comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture per famiglie o collettività sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e alle disposizioni del presente Regolamento.
- (4) In deroga all'art. 76, comma 1, del D.P.R. 285/1990 e su richiesta del concessionario o degli aventi titolo, in un loculo, sia o meno presente un feretro e se la capienza del sepolcro lo consente, è autorizzata la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali e urne cinerarie limitatamente ai genitori, ai figli, al coniuge (o al convivente more uxorio), rispetto la salma tumulata o avente il diritto d'uso della sepoltura.
- (5) La tumulazione supplementare di cui al precedente punto 4) è subordinata al pagamento anticipato della tariffa vigente al momento della presentazione della richiesta e della operazione cimiteriale. Questa autorizzazione ha la stessa scadenza della concessione originaria.
- (6) Tutte le operazioni connesse alla tumulazione sono effettuate solo ed unicamente dal personale addetto al cimitero. Il pagamento dovuto per tali operazioni verrà effettuato dai privati mediante versamento della tariffa indicata in tabella. Il materiale necessario per la muratura sarà messo a disposizione dal gestore del servizio cimiteriale.

Articolo 29 - Deposito provvisorio

- (1) Salvo disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti che hanno diritto di ammissione nei cimiteri secondo i criteri evidenziati nel presente Regolamento, o di loro aventi titolo, il feretro è provvisoriamente depositato in apposito loculo di proprietà del Comune, situato in 7^a fila, in attesa che la salma venga traslata nella sepoltura definitiva.

- (2) La concessione provvisoria è ammessa per il tempo indicato nella richiesta nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune (loculo), con progetto già approvato.
- (3) La tumulazione provvisoria è concessa per un periodo massimo di due anni, previo pagamento del canone mensile stabilito in tariffa (frazione di mese, sconta il canone mensile intero), fatte salve ulteriore e motivate deroghe concesse su richiesta degli interessati.
- (4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga per il compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, con termine non superiore a 15 gg. dalla data della notifica della stessa, a spese del concessionario inadempiente, provvederà a inumare la salma in campo comune.
- (5) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie (7^a fila nei manufatti costruiti dal Comune per tumulazioni individuali predisposti a celle ossariche), nei casi di cui al precedente comma (2).
- (6) La traslazione della salma, dei resti mortali e delle ceneri, alla scadenza della collocazione in deposito provvisorio per la successiva tumulazione definitiva, è soggetta al pagamento dei diritti indicati in tabella ed è eseguito dal personale addetto al cimitero.
- (7) Sulla lapide del loculo o della cella concessi provvisoriamente in uso è consentito apporre epigrafi e fotografie provvisorie in cartoncino da fissare unicamente con nastro adesivo.
- (8) E' consentito, ricorrendo i presupposti di cui al precedente punto (2) e per il tempo indicato nella domanda, il deposito provvisorio in tomba di famiglia su istanza del richiedente, con il consenso gratuito del concessionario o degli aventi titolo, e il pagamento del canone di tumulazione provvisoria ridotto del 50%. Saranno comunque applicabili le disposizioni di cui ai punti (5) e (7) del presente articolo.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30 - Esumazioni ordinarie

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, che in base alle condizioni locali è fissato in almeno 5 anni.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di gennaio a quello di giugno.
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio ed eseguite dagli operatori cimiteriali.
- (4) E' compito del personale addetto al Cimitero stabilire se un cadavere è o meno completamente mineralizzato al momento della esumazione.
- (5) Il cadavere non completamente mineralizzato è nuovamente inumato, nella stessa fossa, per il periodo di cui al precedente punto 1). Si applicheranno le disposizioni normative vigenti.

- (6) Il cadavere non completamente mineralizzato può essere destinato a cremazione con i limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 40 punto 8) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali. In questo caso i resti mortali saranno inseriti in apposita cassa di legno o cellulosa secondo le norme vigenti. La cremazione è soggetta alla tariffa vigente al momento dell'esumazione.

Articolo 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- (1) E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente detto Responsabile curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e in prossimità del campo con congruo anticipo. Contestualmente sarà data comunicazione ai familiari, ove individuati e rintracciabili, della data dell'esumazione.

Articolo 32 - Esumazione straordinaria

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione, qualora venga constatata la perfetta tenuta del feretro da parte del personale addetto al cimitero. Viceversa dovrà procedersi ad idonea sistemazione del feretro come indicato al precedente art. 9, punto 2).
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990 e sono eseguite dagli operatori cimiteriali.
- (3) Per procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria prima che siano trascorsi 2 anni dal decesso, i richiedenti hanno l'obbligo di richiedere parere al S.I.S.P. per il controllo delle cause di morte e il conseguente nulla osta da parte del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.
- (4) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 33 – Estumulazioni ordinarie

- (1) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o alla decadenza della stessa, indipendentemente da quanto tempo il cadavere sia rimasto effettivamente tumulato, con destinazione del cadavere stesso, ove non completamente mineralizzato, all'inumazione in campo comune per un periodo di almeno 5 anni, previa apertura della cassa di zinco.
- (2) Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno di riferimento. Sarà data comunicazione ai familiari, ove individuati e rintracciabili, della scadenza della concessione e della successiva estumulazione.
- (3) I resti mortali del cadavere completamente mineralizzato sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(3bis) I resti mortali del cadavere completamente mineralizzato possono essere destinati a cremazione con i limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 40 punto 8) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali. In questo caso i resti mortali saranno inseriti in apposita cassa di legno o cellulosa secondo le norme vigenti. La cremazione è soggetta alla tariffa vigente al momento dell'estumulazione.

(4) Se il cadavere è da estumulare alla scadenza della concessione dopo una permanenza nel tumulo inferiore a 20 anni, a richiesta degli aventi titolo è consentita la proroga della concessione per tanti anni quanti sono necessari al raggiungimento di 20 anni di permanenza della salma nel loculo e dietro il corrispettivo indicato in tariffa.

(5) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio ed eseguite dagli operatori cimiteriali.

(6) Le estumulazioni per scadenza della concessione da eseguire decorso un periodo inferiore ai 20 anni di permanenza nel tumulo e prima che siano trascorsi 2 anni dal decesso, necessitano degli accertamenti di cui all'art. 32, punto (3) del presente Regolamento.

Articolo 34 - Estumulazioni straordinarie

(1) Le estumulazioni straordinarie, eseguite dal personale addetto al cimitero sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, prima della naturale scadenza della concessione:

- decorsi 20 anni dalla tumulazione per raccogliere i resti mortali in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione se il cadavere è in condizioni di completa mineralizzazione; viceversa dovrà procedersi come indicato al precedente art. 33 punto 1), salvo non sia richiesto diversamente all'atto della domanda di estumulazione. E' possibile autorizzare la successiva tumulazione del feretro nello stesso loculo, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura, se ne ricorre il caso, con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In questo caso la salma non potrà essere estumulata se non allo scadere della concessione. Può essere richiesta la destinazione dei resti mortali alla cremazione, come già indicato al precedente art. 33 punto 3bis).
- prima dei 20 anni dalla tumulazione, per essere trasportata in altra sede e in questo caso trovano applicazione le disposizioni del successivo art. 35. L'estumulazione straordinaria prima che siano trascorsi 2 anni dal decesso può essere autorizzata dopo gli accertamenti di cui al precedente art. 32, punto 3).

b) su ordine dell'Autorità giudiziaria. Si osserveranno le disposizioni normative vigenti.

(2) Le estumulazioni straordinarie a richiesta dei familiari sono autorizzate in qualsiasi periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di luglio e agosto.

Articolo 35 – Traslazioni

(1) Il posto per la tumulazione delle salme in loculo a concessione è definitivo fino a scadenza della concessione. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno (con esclusione di luglio e agosto), la traslazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, sia all'interno dello stesso cimitero che per altro Comune, a condizione che, aperta la sepoltura, si constati la perfetta tenuta del feretro. In caso contrario può ugualmente essere consentito il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, come indicato al precedente art. 9, punto 2).

(2) La estumulazione della salma o la traslazione della salma comporta la decadenza della concessione, se non ancora scaduta. I loculi resisi liberi rientrano nella piena proprietà e disponibilità del Comune;

(3) Essendo le traslazioni estumulazioni straordinarie, si rimanda per queste agli articoli corrispondenti per le procedure di legge e regolamentari relative.

(4) Per motivi di igiene e sanità o di pubblica incolumità, il Responsabile del Servizio può ordinare d'ufficio in ogni tempo l'estumulazione di cadaveri.

Articolo 36 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
- (2) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.70 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.
- (3) Qualora venga richiesta dai familiari, successivamente alla operazione cimiteriale di esumazione o estumulazione, la conservazione dei resti in cellette ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- (4) Le ossa raccolte nelle operazioni di esumazione ed estumulazione sono depositate, a cura del personale addetto al cimitero, in ossario comune, salvo quanto previsto al precedente punto 3).

Articolo 37 - Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso scritto al personale del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Alle operazioni di esumazione o estumulazione essi devono presenziare personalmente o tramite un proprio delegato.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati, da detto personale, ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro depositato agli atti.
- (3) In assenza di richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia municipale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 38 - Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati per iscritto dagli aventi titolo entro 30 giorni antecedenti le operazioni cimiteriali su indicate, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli.
- (2) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (3) Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- (4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati alla famiglia.
- (5) Le opere aventi valore artistico o storico, se non reclamate dagli aventi titolo, sono conservate all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

- (6) Le sepolture liberate sono in ogni caso utilizzate: per nuove inumazioni quelle in campo comune; nuovamente disponibili per sepolture private individuali in concessione quelle nei manufatti costruiti dal Comune, previa sostituzione della lapide.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 39 - Crematorio

- (1) La cremazione delle salme viene eseguita nel forno crematorio scelto dal deceduto se iscritto ad una società di cremazione o se lo stesso ha lasciato volontà testamentaria in merito; dal parente, secondo quanto stabilito al successivo art. 40, punto 2), intervenuto a manifestare la volontà del deceduto. Devono essere osservate le norme di cui agli artt. da 78 a 81 del D.P.R. 285/1990.
- (2) La cremazione è servizio i cui oneri sono a totale carico dei richiedenti.

Articolo 40 - Dell'autorizzazione alla cremazione e Urne cinerarie

- (1) L'autorizzazione alla cremazione della salma è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso secondo le modalità stabilite dall'art. 79 del D.P.R. 285/1990, precisate con Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.
- (2) La manifestazione di volontà del deceduto a essere cremato, se non risultante da iscrizione a Società di Cremazione o da volontà testamentaria o da memoria scritta, viene espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, come individuati dall'art. 74 e seguenti del C.C., o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggior parte degli stessi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- (3) Le ceneri derivanti dalla cremazione sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente che viene sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (4) La conservazione, l'affidamento dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 130/2001 e dalla Legge Regionale Piemonte n. 20/2007, dalle Circolari Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998 aventi ad oggetto "Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1991 n. 285: Circolare esplicativa" e dal Regolamento Comunale ad integrazione di quanto già previsto.
- (5) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna ritualmente verbalizzata dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario che può disporre, nel rispetto della volontà del defunto, per la tumulazione o l'affidamento personale. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossarica, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- (6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- (7) E' anche possibile procedere alla cremazione di un cadavere dopo un primo periodo di sepoltura. Competente a rilasciare la relativa autorizzazione è il Responsabile del servizio presso il Comune nel quale la salma è stata precedentemente inumata o tumulata, rispettando il dettato dell'art. 79 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
La cremazione di cadaveri di persone decedute prima del 27/10/1990 è consentita solo su espressa volontà del de cuius.
- (8) La cremazione dei resti mortali e dei resti ossei è sempre consentita quando:
- a) il decesso sia avvenuto prima del 27/10/1990 e i familiari del defunto così come individuati nel precedente punto (2) ne facciano espressa richiesta;

b) il decesso sia avvenuto dopo il 27/10/1990 previa acquisizione dell'obbligatorio assenso dei familiari del defunto come individuati nel precedente punto (2).

(9) In caso di incapacienza dell'ossario comune di ciascun cimitero, al fine di garantirne la funzionalità d'uso, il Sindaco può disporre con ordinanza la cremazione dei resti ossei ivi contenuti e la collocazione delle risultanti ceneri nel cinerario comune.

Articolo 41 – Dispersione delle ceneri

(1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

(2) L'autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine presso associazioni o manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, verbalizzata mediante processo verbale, dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi.

(3) La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione:

- del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto o, in assenza, individuata tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 7, della Legge Regionale Piemonte n. 20/2007.

(4) Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale, denominata "Giardino del Ricordo" e nel cinerario comune cimiteriale, nell'apposita area predisposta all'interno dell'area del Tempio Crematorio di Serravalle Scrivia; è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della strada) come risulta da ultimo dalla delibera di questa Giunta Comunale n. 65 del 23/05/2006.

(4 bis) Sono accolte e disperse nell'area predisposta presso il Tempio Crematorio di Serravalle Scrivia anche le ceneri di salme cremate al Tempio Crematorio di Serravalle Scrivia, indipendentemente e in deroga a quanto previsto all'art. 25 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi cimiteriali.

(5) Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

(6) La dispersione nel territorio comunale è consentita :

- in montagna e/o in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi;
- nei torrenti Scrivia e Borbera nei tratti aperti e liberi da manufatti.

(7) Al di fuori dei cimiteri nei luoghi dove la dispersione è ammessa è vietato interrare l'urna intera, anche se di materiale biodegradabile.

(8) La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenenti le ceneri purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

(9) La dispersione nell'apposita area avviene per interrimento.

(10) E' vietata la dispersione in aria (al vento).

(11) La dispersione è vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

- (12) L'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al Servizio Tecnico, qualora non si sia provveduto diversamente.
- (13) L'apposita area delimitata all'interno del cimitero comunale di Via Gambarato, assume la funzione di cinerario comune.
- (14) L'apposita targa, individuale, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale Piemonte n. 20/2007 e qualora vi sia stata volontà del defunto, dovrà avere dimensioni da un minimo di 0.10(lunghezza)x0.05(altezza) m. ad un massimo di 0.25(lunghezza)x0.20(altezza).
- (15) Sono eseguite secondo il tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria le seguenti operazioni:
- Dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 - Dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 2, comma 7, lett.e), della legge regionale Piemonte n. 20/2007, che si individua nel Necroforo.
- (16) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, chiunque trasgredisce ai divieti del presente articolo è punito con una sanzione da un minimo di € 300,00 (trecento) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila). Le sanzioni sono elevate dal Comando della Polizia Municipale direttamente e immediatamente in caso di flagranza di violazione, o d'ufficio anche su segnalazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
- (17) La dispersione delle ceneri, nel rispetto del presente Articolo 41, può essere autorizzata per ceneri già tumulate o affidate in presenza di espressa volontà del defunto emersa in epoca successiva alla autorizzazione alla cremazione.

Articolo 42 – Affidamento delle ceneri

- (1) La competenza al rilascio delle autorizzazioni ai parenti richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti è dell'Ufficiale dello Stato Civile.
- (2) L'autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine presso associazioni o manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, verbalizzata mediante processo verbale, dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi.
- (3) L'amministrazione comunale può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri, quando sono poste in luogo diverso dalla residenza dell'affidatario a mezzo della Polizia Locale.
- (4) L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome e cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati all'esterno.
- (4bis) L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
- (5) La procedura per l'affidamento dell'urna cineraria è la seguente:
- ◆ presentazione da parte del parente avente titolo a richiedere l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
 - ◆ verifica da parte dell'ufficio comunale competente della presenza di espressa volontà del defunto o in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi, come stabilito dall'art. 2, comma 5, legge regionale Piemonte 20/2007;
 - ◆ rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;

- ◆ consegna dell'urna e verbalizzazione da parte del responsabile del forno crematorio; espressa accettazione dell'affidatario attraverso la sottoscrizione di apposito verbale;
 - ◆ obbligo da parte dell'affidatario di informare l'amministrazione Comunale delle modalità della conservazione delle ceneri e di eventuali variazioni di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
- (6) Saranno eseguiti controlli periodici a cura della Polizia Locale.
- (7) Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta alcuna tariffa.
- (8) In qualsiasi tempo, chi ha in consegna un'urna cineraria può rinunciare all'affidamento e conferirla per la conservazione nel cimitero comunale.
- (9) In caso di decesso dell'affidatario, l'urna dovrà essere restituita per la conservazione nel Cimitero Comunale.
- (10) L'urna cineraria non può essere consegnata, neppure temporaneamente, a persona diversa dall'affidatario senza autorizzazione del Responsabile del servizio comunale.
- (11) In caso di disaccordo tra i parenti aventi titolo che non consente l'individuazione dell'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a spese degli stessi mediante concessione di cella ossarica nel Cimitero comunale.
- (12) L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate se tale volontà è stata manifestata dagli aventi titolo all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione alla cremazione o in presenza di espressa volontà del defunto emersa in epoca successiva alla autorizzazione alla cremazione.
- (13) soppresso
- (14) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, chiunque trasgredisce ai divieti del presente articolo è punito con una sanzione da un minimo di € 300,00 (trecento) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila). Le sanzioni sono elevate dal Comando della Polizia Municipale direttamente e immediatamente in caso di flagranza di violazione, o d'ufficio anche su segnalazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43 - Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- Orario stagione invernale (1 ottobre – 31 marzo): ore 8,00 – 17,00
 - Orario stagione estiva (1 aprile – 30 settembre) : ore 8,00 – 18,00
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
- (4) La visita del Cimitero fuori orario non è ammessa.

Articolo 44 - Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale addetto al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute od età può essere concesso il permesso da parte del responsabile del servizio di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 45 - Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria e l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari e la relativa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal personale addetto e dai parenti del defunto;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi portavasi;

- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati. (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
- (3) I trasgressori saranno puniti con una sanzione che va da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento), fatto salvo il diritto degli aventi causa a rivalersi sugli esecutori per il danno subito. La sanzione minima sarà da applicare in tutti i casi di modeste violazioni e senza recidiva, mentre quella massima sarà da applicare ogni qualvolta la violazione possa portare particolare pregiudizio per la sicurezza, la salute pubblica e l'ornato, e nei casi di recidiva di precedenti violazioni.
- (4) Le sanzioni sono elevate dal Comando della Polizia Municipale direttamente e immediatamente in caso di flagranza di violazione, o d'ufficio anche su segnalazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.

Articolo 46 - Riti funebri

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, religiosi o civili, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.
- (2) Il rito deve essere svolto con idonea presenza di personale dell'Impresa funebre che alla conclusione del rito movimenterà il feretro fino al punto di consegna agli operatori cimiteriali; di norma esso coincide con il largo antistante la chiesetta cimiteriale.
- (3) Le esequie che prevedono particolari cerimoniali (picchetti, esposizioni di bandiere e/o vessilli, esecuzione di brani musicali) possono avvenire esclusivamente nel piazzale antistante l'entrata del cimitero e non possono continuare all'interno del cimitero.
- (4) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comando di Polizia Municipale.

Articolo 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e nei campi comuni

- (1) Sulle tombe e nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del servizio cimiteriale, salvo quanto già indicato al precedente art. 27, punto 5) e nei successivi punti del presente articolo.
- (2) Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventualmente rituali espressioni brevi. Epigrafi contenenti frasi complesse devono essere autorizzate.
- (3) Nelle lapidi fornite dal Comune al momento della concessione di cui al punto 3) dell'art. 50 del presente regolamento, le epigrafi devono essere composte in caratteri d'acciaio. Possono essere collocati accessori in marmo, bronzo e/o acciaio. L'asportazione per l'applicazione delle epigrafi e degli accessori e la successiva installazione della lapide è effettuata dalla Ditta incaricata dai parenti, soggetta alle responsabilità di cui all'art. 3 punto (2) del presente Regolamento.
- (4) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o non conformi al precedente punto 3) o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- (5) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nel successivo art. 79, punto 3).
- (6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (7) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Articolo 48 - Fiori e piante ornamentali

- (1) E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite (cm. 80) e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
- (2) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto al cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- (3) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 49 - Materiali ornamentali

- (1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il personale addetto al cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura. o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al punto 1) verranno adottati dal Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 38 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 50 - Sepolture private

- (1) Per le sepolture private è concesso dal Comune, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 23, il diritto d'uso di aree libere per la costruzione di sepolcro per famiglie e collettività e di manufatti costruiti dal Comune.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale (cappella di famiglia o tomba romana) per famiglie e collettività.
- (3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture a sistema di tumulazione individuali (loculi, cellette ossario);
- (4) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone e degli oneri accessori di cui all'apposito tariffario vigente al momento della richiesta, pagamento che deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.
- (6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del servizio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

(7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti o il suo rinnovo laddove previsto e richiesto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro per famiglie o per collettività);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

(8) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990 e dal presente Regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni .

(9) La manutenzione delle sepolture private di qualsiasi tipo e in concessione spetta ai concessionari, per la durata della stessa. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o interventi che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 51 - Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(2) La durata è fissata:

a) in 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, aventi le dimensioni individuate nella planimetria agli atti del Servizio Demografico;

b) in 40 anni per le cellette ossario/cinerarie;

c) in 40 anni per i loculi.

(3) La concessione è rinnovabile alla scadenza per un periodo di anni 10 e dietro il pagamento del 50% della tariffa in vigore relativa al manufatto. La concessione già in essere per la quale non è maturato il periodo minimo (20 anni) di permanenza della salma nel loculo onde poter effettuare l'estumulazione è rinnovabile per un periodo di tempo uguale al raggiungimento di 20 anni di permanenza della salma nel loculo e dietro il pagamento della tariffa indicata in tabella oppure per un periodo di tempo di anni 10 e dietro il pagamento del 50% della tariffa vigente relativa al manufatto.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento amministrativo (contratto) redatto dal Comune.

Articolo 52 - Modalità di concessione

(1) La sepoltura individuale privata di cui al punto 3), dell'art. 50, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi; dei resti mortali o ceneri per le cellette ossario in presenza dei requisiti di cui all'art. 25 del presente Regolamento;

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la presenza di salme da tumulare in sepoltura definitiva, quindi la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico esecutivo, gli interessati viventi di età superiore agli anni 70 di età in presenza dei requisiti

di cui all'art. 25 del presente Regolamento e in deroga al punto (1) del presente articolo, potranno chiedere, successivamente alla pubblicazione del relativo avviso da parte del Comune, la prenotazione di loculi, sino al raggiungimento del limite massimo fissato nel 50% dei manufatti disponibili su ogni fila, preventivamente sulla formale concessione, versando al Comune il 50% dell'importo della tariffa in vigore relativa al manufatto richiesto, come evidenziato al precedente punto 5) dell'art. 50. La concessione verrà formalmente perfezionata successivamente all'agibilità acquisita dei manufatti con il pagamento del rimanente 50% dell'importo della tariffe in vigore all'atto della prenotazione, gravato dei relativi oneri. La durata della concessione farà riferimento alla data della sottoscrizione del contratto.

- (4) Eccezione ai commi precedenti è costituita dal caso di premorienza del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente "more uxorio". Il superstite, che ha almeno 60 anni di età ed era residente nella famiglia della persona premorta, può richiedere la concessione di un manufatto adiacente alla persona deceduta.
- (5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, punto 2) dell'art. 50, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, ai richiedenti residenti o aventi i requisiti di cui al già citato art. 25 osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare in sepoltura definitiva, quindi la data di presentazione della domanda di concessione. L'assegnazione è per ordine progressivo delle aree disponibili.
- (6) Hanno diritto d'uso della sepoltura privata di cui all'art. 50 la salma, i resti mortali e/o le ceneri delle persone esplicitamente menzionate nell'atto di concessione.
- (7) La concessione in uso delle sepolture private di qualsiasi tipo non può essere trasferita a terzi, ma solamente rinunciata al Comune, salvo che si tratti di concessione dichiarata decaduta, secondo quanto previsto dal presente regolamento. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 53 - Uso delle sepolture private

- (1) Salvo quanto già previsto dal precedente art. 52, punto 6), il diritto d'uso delle sepolture private di cui al punto 2) dell'art. 50 è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990, in difetto di esplicita menzione nell'atto concessorio, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, dai rispettivi coniugi, fino a completamento della capienza del sepolcro.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Possono essere accolte nei sepolcri di famiglia, e comunque compatibilmente con la capienza del sepolcro, a richiesta del concessionario o dell'avente titolo se unico, o con il nulla osta di tutti gli eventuali altri concessionari o degli aventi titolo, le salme di propri collaterali (limitatamente a fratelli e sorelle e rispettivi coniugi), di conviventi legati da vincoli affettivi (da documentare con certificazione anagrafica di stato di famiglia) e di persone particolarmente benemerenti verso il concessionario o la sua famiglia (da documentare idoneamente).
- (5) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- (6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.
- (7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, nonché delle norme attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia

Mortuaria, di Regolamenti Cimiteriali e delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni.

Articolo 54 - Termini per la costruzione dell'opera

- (1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui punto 2) dell'art. 50, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 64 entro 180 giorni dalla data di emissione del documento amministrativo (contratto) corrispondente all'assegnazione dell'area e alla successiva esecuzione delle opere entro 36 mesi dalla data di presentazione della richiesta di "permesso a costruire", pena la decadenza.
- (2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- (3) Per motivi da valutare dal responsabile del servizio cimiteriale, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 55 - Doveri del concessionario

- (1) Secondo quanto già previsto al precedente punto 9) dell'art. 50 è obbligo del concessionario mantenere la sepoltura in buono stato di conservazione. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture e provvede con proprio provvedimento a diffidare il concessionario ad eseguire entro congruo termine le opere necessarie. In caso di inadempienza si procederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi del successivo art. 61.
- (2) Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai Servizi Cimiteriali devono essere presentati per iscritto al Sindaco.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 56 - Divisione, Subentri

- (1) Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione, indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione medesima.
- (2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- (3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto d'uso della sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- (4) Tali richieste sono depositate e registrate presso il servizio competente, anche utilizzando, se presenti, supporti informatici.
- (5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- (7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 53 del presente Regolamento sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in

favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

- (8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel precedente art. 53, che assumono la qualità di titolari della concessione. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i titolari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- (9) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del citato art. 53 del presente Regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- (10) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- (11) Per le concessioni di manufatti individuali (loculi) perpetue, se richiesto dagli aventi titolo ed autorizzato, è consentito il subentro di nuovo titolare del diritto d'uso, familiare in linea retta rispetto il titolare, dietro il pagamento del 30% dell'importo della concessione vigente al momento della richiesta, previa estumulazione e riduzione in resti della salma già presente. E' consentito quanto previsto dall'art. 28, punti (4), del presente Regolamento. Tale concessione avrà la durata temporale prevista per i manufatti individuali (loculi) dalla data della richiesta di subentro e del relativo pagamento previsto.

Articolo 57 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 90 anni

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia, effettuata dal concessionario o dagli aventi titolo, a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato (loculi e cellette ossario) in qualsiasi tempo quando la sepoltura non è stata occupata da salma o resti mortali o ceneri.
- (2) In ogni caso di rinuncia alla concessione, se accolta e accettata dal Comune, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione un rimborso pari al 50% dell'importo della concessione stessa.
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 58 - Rinuncia a concessione di aree di durata 90ennale

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, di aree parzialmente o totalmente edificate da parte del concessionario o degli aventi titolo, per la destinazione di cui all'art. 50, punto 2), salvo i casi di decadenza, quando:
- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - c) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- (2) In ogni caso di rinuncia alla concessione, se accolta e accettata dal Comune, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione un rimborso pari al 50% dell'importo della concessione stessa.
- (2bis) L'eventuale estumulazione di salme, resti mortali e/o ceneri sono a carico del concessionario rinunciante, secondo le tariffe in vigore.
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna e può avvenire soltanto a favore del Comune, che rientra nella piena disponibilità sia dell'area che di quanto sia su di essa eventualmente edificato.

- (4) L'area e il manufatto acquisito saranno disponibili per nuova concessione sulla base di un valore determinato da perizia approvata dall'Amministrazione comunale.

Articolo 59 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune e di aree per la costruzione di tombe per famiglie e collettività, da parte del concessionario o degli aventi titolo, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti, salvo i casi di decadenza.
- (2) In ogni caso di rinuncia alla concessione, se accolta e accettata dal Comune, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione un rimborso pari al 50% dell'importo della concessione stessa.
- (3) L'eventuale estumulazione di salme, resti mortali e/o ceneri sono a carico del concessionario rinunciante, secondo le tariffe in vigore.
- (4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna e può avvenire soltanto a favore del Comune, che rientra nella piena disponibilità sia dell'area che di quanto sia su di essa eventualmente edificato.
- (5) L'area e il manufatto acquisito saranno disponibili per nuova concessione sulla base di un valore determinato da perizia approvata dall'Amministrazione comunale.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 – Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 285/1990, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti con provvedimento motivato, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in altro Cimitero comunale in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (2bis) Qualora i manufatti in concessione, oggetto di revoca, risultino in stato di abbandono e/o non siano rintracciabili eredi del concessionario in seguito agli avvisi di cui al successivo punto 3), potranno essere destinati all'ossario comune i resti mortali rinvenuti.
- (3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del Servizio dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. L'avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per lo stesso periodo di tempo. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 61 – Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 52, punto 6) e all'art. 53, punto 6) del presente Regolamento;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54 del presente Regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata in concessione risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50, punto 9) del presente Regolamento;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se noti, o in quanto irreperibili, secondo le modalità di cui al punto 3) del precedente art. 60.
- (3) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che disporrà dopo la pronuncia, se ricorre il caso, per la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (4) Il responsabile del servizio cimiteriale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
- (5) La domanda di estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale in concessione per la traslazione in altro Cimitero o in altra sepoltura, comporta la decadenza della concessione. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetterà: il rimborso del 75% sull'importo della concessione se l'estumulazione della salma avviene entro sei mesi dalla data della concessione; del 30% sull'importo della concessione se l'estumulazione della salma avviene dopo i primi sei mesi ed entro i 10 anni dalla data della concessione; del 10% sull'importo della concessione se l'estumulazione della salma avviene tra il 10° e il 20° anno dalla data della concessione. In ogni caso il rimborso è riconosciuto a condizione che la salma estumulata sia traslata in altra sepoltura all'interno dei cimiteri comunali. Non spetterà alcun rimborso se l'estumulazione della salma avviene decorsi i 20 anni dalla data della concessione o se la traslazione è per Cimitero di altro Comune.
- (6) In caso di decadenza della concessione di cui al presente articolo, è possibile concedere il loculo a interessati viventi di età superiore agli anni 70 di età in presenza dei requisiti di cui all'art. 25 del presente Regolamento e in deroga a quanto previsto dall'art. 52 – Modalità della concessione punto 1).

Articolo 62 – Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono: per scadenza della durata della concessione, come prevista al precedente art. 51, nel qual caso le sepolture rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento e addebito delle relative tariffe agli stessi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 63 - Accesso al cimitero

- (1) I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze devono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.
- (2) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (3) Per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- (4) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati periodicamente dal Comune.
- (5) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc , e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio Tecnico Comunale.
- (6) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (7) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento o impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 64 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui al Capo XV del D.P.R. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. I progetti sono relativi alla costruzione dei sepolcreti privati le cui aree sono indicate nella planimetria del Cimitero e contraddistinte da numeri.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro e il numero dei loculi realizzabili, nonché le caratteristiche costruttive del sepolcro che può essere a sistema di tumulazione in elevazione o sotterraneo o a sistema misto.
- (3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e la costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (4) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (5) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori, ma devono essere conformi alle norme e prescrizioni di seguito elencate:

a) Muri perimetrali e muri divisorii:

Ogni sepolcro o cappella privata dovrà essere compresa in un perimetro di muratura in calcestruzzo di cemento dello spessore minimo di cm. 20. I muri divisorii dovranno essere costruiti in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm. 20. Sono consentiti muri perimetrali e divisorii in muratura di mattoni a condizione che lo spessore non sia inferiore a cm. 40.

b) Altezza dei sepolcreti:

L'altezza delle edicole funerarie dovrà essere pari a cm. 385 misurata a metà facciata del piano superiore del cordolo di delimitazione dell'area al filo superiore della soletta di copertura. Non saranno consentite altezze diverse (né in difetto né in eccesso) rispetto al limite prescritto.

c) Costruzioni in sotterraneo:

I sepolcri privati potranno estendersi in sotterraneo per una profondità massima di cm. 220, misurata a metà facciata dal piano superiore del cordolo che delimita l'area.

d) Strutture interne:

Le strutture interne orizzontali dovranno essere del tipo a soletta piena di calcestruzzo di cemento armato dello spessore minimo di cm. 10 e dovranno essere adottati i sistemi necessari per rendere le strutture impermeabili ai liquidi e ai gas. Analoghi requisiti dovranno avere i tramezzi di divisione dei loculi. La prima soletta, nel caso di costruzione in sotterraneo, non dovrà avere quota superiore a quella del cordolo che delimita l'area della cappella e dovrà essere in calcestruzzo di cemento armato a struttura piena e di spessore adatto a sopportare i carichi di persone e cose. Tutte le pareti interne dei loculi dovranno essere intonacate con malta di cemento dello spessore di cm. 1. I muri e il fondo della parte in sotterraneo dovranno essere in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm. 40 e dovranno essere anche intonacati con malta di cemento fine mista ad idrofugo.

e) Coperture:

La copertura delle tombe private dovrà essere in soletta piena in calcestruzzo di cemento armato a struttura piena dello spessore minimo di cm. 15. Sulla soletta di copertura dovrà provvedersi alla formazione di pendenza esterna nel senso trasversale con linea di colmo centrale e normale alla facciata della tomba. La pendenza dovrà essere del 5%. La condotta di scolo dovrà ricavarsi nella soletta in corrispondenza della divisione di ogni singola area. I cornicioni di gronda laterali non potranno avere una sporgenza superiore a cm. 20. La soletta di copertura dovrà essere impermeabilizzata con strati di carton-feltro bitumati od altro materiale e secondo regola d'arte.

f) Canali di gronda, tubi pluviali, tubi di sfiato:

E' vietata la messa in opera di canali di gronda e tubi pluviali di qualsiasi tipo che siano visibili all'esterno. Ogni loculo compreso nelle cappelle dovrà essere munito di canna di sfiato indipendente da prolungarsi fino a cm. 30 oltre la soletta di copertura. Le canne di sfiato dovranno essere in tubi di materiale non ossidabile e del diametro interno di cm. 5. Anche il sotterraneo dovrà essere munito di camera di sfiato indipendente fino a cm. 30 oltre la soletta di copertura.

g) Comunione dei muri divisorii:

E' vietata la costruzione di sepolcreti privati in aderenza a quelli esistenti. I muri di divisione dovranno essere comuni ai concessionari delle cappelle confinanti. Il concessionario di un'area cimiteriale per la costruzione di sepolcro privato avrà diritto di ottenere la comunione del muro divisorio dal concessionario del sepolcro confinante che ha l'obbligo di concederlo dietro pagamento di metà muro. Le prescrizioni di cui sopra sono valevole anche per quanto attiene alle costruzioni in sotterraneo e alla soletta di copertura.

h) Rivestimenti esterni:

Le sporgenze in conseguenza di colonne, croci, architravi ecc. non potranno essere superiori a cm. 4 dal filo di confine dell'area cimiteriale in concessione. I frontoni non dovranno in ogni caso sporgere oltre i confini della concessione stessa.

- (6) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio Tecnico Comunale.
- (7) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari, purché non siano in contrasto con quanto prescritto al precedente art. 47, quando l'ubicazione riguarda la sepoltura di cui all'art. 50, punto 3).

Articolo 65 - Responsabilità - Deposito cauzionale

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- (2) I concessionari delle sepolture private devono corrispondere per l'esecuzione di lavori di costruzione delle tombe e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui i lavori relativi comportino l'allacciamento provvisorio all'impianto elettrico o/e idrico del Comune, un rimborso forfettario determinato dalle tariffe vigenti.

Articolo 66 – Cantieri di lavoro e materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte e secondo le norme in vigore riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio Tecnico.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta sollecitamente asportati dal Cimitero e trasportati al luogo indicato dal servizio competente, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 67 - Introduzione e deposito di materiali

- (1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio Tecnico Comunale, facendo obbligo alle Imprese di salvaguardare la pavimentazione dei viali interni dei Cimiteri e di non causare danni alle opere già esistenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, essendo solo ammessa la posa in opera. I materiali necessari devono essere depositati nello spazio assegnato. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (3) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero dai cumuli di materiali e dalle attrezzature.

Articolo 68 - Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio cimiteriale.
- (2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di competenza.

Articolo 69 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) In occasione della Commemorazione dei Defunti, tutti i servizi cimiteriali di esumazione, estumulazione e traslazione delle salme, resti mortali e ceneri, l'introduzione di materiali per la costruzione di tombe o cappelle, la posa di monumenti o anche solo di lapidi individuali, sono sospesi per il periodo dal 25 ottobre al 5 novembre.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 70 - Vigilanza

- (1) Il Responsabile del servizio cimiteriale, d'intesa con il personale addetto al servizio stesso, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (2) Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto l'inizio e il termine dei lavori, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che possa influire sull'ordinato e corretto mantenimento ed uso del Cimitero.
- (3) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede alla emissione di apposito verbale di conformità.

Articolo 71 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri e, quando ne ricorrono gli estremi, segnalare le trasgressioni agli uffici comunali competenti.
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere efficienti gli utensili e gli attrezzi ricevuti in dotazione;
 - b) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - c) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - d) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale dei cimiteri nell'espletamento del lavoro deve uniformarsi alle prescrizioni igieniche e di sicurezza previste in materia nonché utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

CAPO II - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 72 - Funzioni –Licenza

- (1) Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- (2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari. I feretri in vendita ed in uso dovranno evidenziare la rispondenza al tipo di utilizzo cui vengono destinati mediante attestazione che ne comprovi la conformità alle vigenti disposizioni di legge.
- (3) Le imprese che esercitano anche funzioni di trasporto funebre devono disporre di mezzi idonei e certificati tali, nonché di rimesse di auto funebri rispondenti ai requisiti previsti dal D.P.R. 285/1990. Tali imprese devono esibire a richiesta degli organi di vigilanza documentazione inerente le procedure utilizzate per il decoroso espletamento del servizio (manuale operativo) e le caratteristiche organizzative e di dotazione minima di personale e di mezzi.

Articolo 73 – Divieti e Sanzioni

- (1) E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- (2) In caso di violazione dei divieti di cui sopra, con provvedimento motivato, viene interdetto alle Imprese di svolgere le incombenze loro affidate dai privati presso gli uffici comunali per un tempo da 15 giorni a un anno a seconda della gravità. Nei casi di recidiva può essere revocata la licenza di commercio per ditte con sede nel Comune ed interdizione ad operare per un minimo di anni tre.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 74 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- (1) All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio, previa deliberazione della Giunta comunale, esecutiva, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 75 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto al servizio cimiteriale e quello del Servizio di Polizia Mortuaria, presso i cui uffici è depositata una copia del registro, è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52- 53 del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Sul registro viene annotata ogni sepoltura:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita e data di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero del cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri, resti mortali o ceneri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito o di conservazione o di dispersione delle ceneri;
- ogni modificazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, inumazione, cremazione, nonché trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

Articolo 76 - Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

(3) Lo scadenziario come i registri possono essere tenuti, se del caso, mediante sistemi informatici.

Articolo 77 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

(1) La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.

(2) La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi cimiteriali viene eseguita mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 77/1995 e successive modificazioni e integrazioni e del vigente regolamento di contabilità.

(3) E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma precedente.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

- (3) Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Le salme, resti mortali e/o ceneri di coloro che sono già state tumulate "temporaneamente" in vigenza del precedente regolamento in tombe di famiglia, hanno diritto ad essere ammesse nel cimitero del Comune in assenza dei requisiti di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
- (5) Gli adempimenti e le verifiche da parte del Comune in relazione agli artt. 56 e 61 del presente Regolamento relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (6) Le sepolture private date in concessione e liberate delle salme per le quali erano destinate e non retrocesse in vigenza del precedente regolamento, rientrano nella piena disponibilità del Comune e ai concessionari non sarà riconosciuto alcun rimborso. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento si dovrà provvedere alle verifiche e alle comunicazioni ai titolari della concessione dell'essere venuto meno l'istituto della "retrocessione".
- (7) Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, nel T.U. delle Leggi Sanitarie 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni, nella Legge 130/2001, nella Legge Regione Piemonte n. 20/2007 e nelle Leggi Regione Piemonte relative alla Materia. La Giunta Comunale deciderà i casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità delle disposizioni di legge.
- (8) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, che avverrà dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Articolo 79 - Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, cellette ossario ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 80 - Concessioni per sepolture private a tumulazione pregresse

- (1) Salvo quanto previsto dal precedente art. 78, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
- (2) Alle sepolture private a tumulazione in concessione perpetua di qualsiasi tipo si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del presente Regolamento per quanto attiene il diritto d'uso, se non precisamente e diversamente specificato nell'atto concessorio.
- (3) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

- (4) Le concessioni relative a manufatti costruiti dal Comune (loculi o celle ossariche) assegnate nel periodo intercorrente l'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (09/02/1976) che ha stabilito la temporalità delle concessioni, e l'entrata in vigore del relativo Regolamento Comunale (11/03/1977) che ha fissato la durata della concessioni cimiteriali (aree per tombe di famiglia: 90 anni; loculi: 40 anni; celle ossariche: 60 anni) si intendono della durata di anni: 90 per le aree per tomba di famiglia, 40 per i loculi e 60 per le celle ossariche.
- (4bis) Le concessioni assegnate che non sono state formalizzate mediante lo schema contrattuale tipico, si intendono della durata determinata dal Regolamento Comunale entrato in vigore in data 11/03/1977 a partire dal documento contabile (versamento dell'importo dovuto al Comune) che ne ha determinato l'assegnazione.
- (5) Le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 e visto l'art. 92 del D.P.R. 285/1990 (concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni), possono essere revocate dal Comune quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla data di tumulazione dell'ultima salma, qualora sussista la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza dei manufatti cimiteriali o di ristrutturazione del Cimitero.
- (6) Il Comune può promuovere iniziative incentivanti alla liberazione anticipata dei loculi o cellette ossariche a concessione perpetua o con durata di concessione superiore i 40 anni.

Articolo 81 – Rifiuti cimiteriali : norma di rinvio

- (1) Per lo smaltimento dei rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, che ai sensi dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 285/1990 sono equiparati a rifiuti speciali di cui all'art. 143 del D.P.R. 915/1982 e non possono essere inceneriti all'interno del Cimitero, si rinvia all'apposita disciplina.

Articolo 82 – Rimesse di carri funebri : norma transitoria

- (1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate in accordo con il Comune e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 285/1990.
- (2) Le auto funebri devono essere sempre ricoverate nelle rimesse di cui al punto precedente. E' consentita la circolazione e la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle esequie e delle operazioni cimiteriali e per le necessità di interventi manutentivi, rifornimenti e revisioni periodiche.
- (3) Si osservano le disposizioni dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 285/1990.

Allegato "A":

TABELLA 1) SERVIZI CIMITERIALI A TARIFFA

- 1) INUMAZIONE (anche per salme estumulate)
- 2) TUMULAZIONE comprensiva di CHIUSURA E APERTURA
 - di SALMA in LOCULO e anche in CAPPELLA PRIVATA
 - di SALMA in LOCULO in TOMBA PRIVATA A TERRA
 - di CENERI O RESTI MORTALI in LOCULO/CELLA OSSARICA e anche in CAPPELLA PRIVATA
 - di CENERI O RESTI MORTALI in LOCULO/CELLA OSSARICA in TOMBA PRIVATA A TERRA
- 3) TUMULAZIONE SUPPLEMENTARE comprensiva di CHIUSURA E APERTURA
 - di CENERI O RESTI MORTALI in LOCULO (dove già presente una salma) e anche in CAPPELLA PRIVATA
 - di CENERI O RESTI MORTALI in LOCULO (dove già presente una salma) in TOMBA PRIVATA A TERRA
 - di SALMA in LOCULO (dove già presenti ceneri o resti mortali) e anche in CAPPELLA PRIVATA
 - di SALMA in LOCULO (dove già presenti ceneri o resti mortali) in TOMBA PRIVATA A TERRA
 - di CENERI O RESTI MORTALI in CELLETTA OSSARICA (dove già presenti ceneri o resti mortali) e anche in CAPPELLA PRIVATA
 - di CENERI O RESTI MORTALI in CELLETTA OSSARICA (dove già presenti ceneri o resti mortali) in TOMBA PRIVATA A TERRA
- 4) ESUMAZIONE ORDINARIA (anche di salme estumulate) E STRAORDINARIA
- 5) ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (compresa da Deposito Provvisorio) comprensiva di APERTURA
 - di SALMA da LOCULO
 - di CENERI O RESTI MORTALI da LOCULO/CELLA OSSARICA
- 6) TUMULAZIONE nello STESSO LOCULO di SALMA da ESTUMULARE dopo un periodo di permanenza nel Loculo inferiore a 20 anni a scadenza della concessione
- 7) DEPOSIZIONE OSSA IN OSSARIO COMUNE
- 8) DEPOSITO PROVVISORIO comprensivo di APERTURA E CHIUSURA
 - CANONE MENSILE per LOCULO
 - CANONE MENSILE per CELLA OSSARICA
- 9) DISPERSIONE DELLE CENERI IN APPOSITA AREA
- 10) TARGA NELL'AREA DENOMINATA "ANGOLO DEL RICORDO"

TABELLA 2) CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE (esclusi diritti)

1) LOCULI SEMPLICI:

- compresi nella 1^ FILA
- compresi nella 2^ FILA
- compresi nella 3^ FILA
- compresi nella 4^ FILA
- compresi nella 5^ FILA
- compresi nella 6^ FILA
- compresi nella 7^ FILA

2) LOCULI DOPPI:

- compresi nella 1^ FILA (PIANO TERRA)
- compresi nella 2^ FILA
- compresi nella 3^ FILA
- compresi nella 4^ FILA
- compresi nella 5^ FILA
- compresi nella 6^ FILA

3) CELLETTE OSSARICHE/CINERARIE:

- ovunque situate

(4) AREE PER CAPPELLE E/O TOMBE ROMANE

- tariffa unica a corpo

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Disposizioni generali

- Articolo 1 – Oggetto	2
- Articolo 2 – Competenze	2
- Articolo 3 – Responsabilità	2
- Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	2
- Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico	3

CAPO II – DESPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 – Depositi di osservazione ed obitori	3
--	---

CAPO III – FERETRI

- Articolo 7 – Deposizione della salma nel feretro	4
- Articolo 8 – Verifica e chiusura feretri	4
- Articolo 9 – Caratteristiche dei feretri	4
- Articolo 10 – Fornitura gratuita dei feretri	5

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 – Modalità di trasporto, percorso e orario	5
- Articolo 12 – Trasporti funebri	6
- Articolo 13 – Norme generali per i trasporti	6
- Articolo 14 – Sosta per onoranze funebri	6
- Articolo 15 – Trasferimento di salme senza funerale	7
- Articolo 16 – Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione	7
- Articolo 17 – Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	7
- Articolo 18 – Trasporti all'estero o dall'estero	7
- Articolo 19 – Trasporto di ceneri e resti	7

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 20 – Elenco cimiteri	8
- Articolo 21 – Disposizioni generali – Vigilanza	8

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 22 – Disposizioni generali	8
- Articolo 23 – Piano regolatore cimiteriale	9
- Articolo 24 – Reparti speciali nel cimitero	9
- Articolo 25 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali	10
- Articolo 26 – Ricevimento del feretro presso il cimitero e Camera Mortuaria	10

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 27 – Inumazione	10
- Articolo 28 – Tumulazione	11
- Articolo 29 – Deposito provvisorio	11

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 30 – Esumazioni ordinarie	12
--	----

- Articolo 31 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	13
- Articolo 32 – Esumazione straordinaria	13
- Articolo 33 – Estumulazioni ordinarie	13
- Articolo 34 – Estumulazioni straordinarie	14
- Articolo 35 – Traslazioni	14
- Articolo 36 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	15
- Articolo 37 – Oggetti da recuperare	15
- Articolo 38 – Disponibilità dei materiali	15

CAPO V – CREMAZIONE

- Articolo 39 – Crematorio	16
- Articolo 40 – Dell'autorizzazione alla cremazione e Urne cinerarie	16
- Articolo 41 – Dispersione delle ceneri	17
- Articolo 42 – Affidamento delle ceneri	18

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 43 – Orario	19
- Articolo 44 – Disciplina dell'ingresso	20
- Articolo 45 – Divieti speciali	20
- Articolo 46 – Riti funebri	21
- Articolo 47 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni	21
- Articolo 48 – Fiori e piante ornamentali	22
- Articolo 49 – Materiali ornamentali	22

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

- Articolo 50 – Sepolture private	22
- Articolo 51 – Durata delle concessioni	23
- Articolo 52 – Modalità di concessione	23
- Articolo 53 – Uso delle sepolture private	24
- Articolo 54 – Termini per la costruzione dell'opera	25
- Articolo 55 – Doveri del concessionario	25

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 56 – Divisione, subentri	25
- Articolo 57 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 90 anni	26
- Articolo 58 – Rinuncia a concessioni di aree di durata 90ennale	26
- Articolo 59 – Rinuncia a concessioni di manufatti della durata perpetua	27

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 60 – Revoca	27
- Articolo 61 – Decadenza	27
- Articolo 62 – Estinzione	28

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 63 – Accesso al cimitero	29
---	----

- Articolo 64 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e Collocazione di ricordi funebri	29
- Articolo 65 – Responsabilità – Deposito cauzionale	31
- Articolo 66 – Cantieri di lavoro e materiali di scavo	31
- Articolo 67 – Introduzione e deposito materiali	31
- Articolo 68 – Orario di lavoro	31
- Articolo 69 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	32
- Articolo 70 – Vigilanza	32
- Articolo 71 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	32

CAPO II – IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

- Articolo 72 – Funzioni – Licenza	33
- Articolo 73 – Divieti e Sanzioni	33

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 74 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	33
- Articolo 75 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	34
- Articolo 76 – Scadenziario delle concessioni	34
- Articolo 77 – Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie	34

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 78 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento	34
- Articolo 79 – Cautele	35
- Articolo 80 – Concessioni per sepolture private a tumulazione pregresse	35
- Articolo 81 – Rifiuti cimiteriali: norma di rinvio.....	36
- Articolo 82 – Rimesse di carri funebri: norma transitoria	36

Allegato a):

- TABELLA 1) SERVIZI CIMITERIALI A TARIFFA	37
- TABELLA 2) CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE	38

Pubblicato all'Albo Pretorio in data

Per la durata di giorni 15 fino alla data